

2014

N. 980 SENT.  
N. 3428/12 R. G.  
N. 4183/14 CRON

Rilasciata copia in forma esecutiva

chiesta di Qu. S. Quaranta

Taranto, il 17 FEB 2014

Repubblica italiana

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO  
Dott. Pierpaolo MARELLI

*in nome del popolo italiano*

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente

**sentenza**

nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3428/2012 r.g., decisa nell'udienza del 4.2.2014, promossa da

**Longobardi Pasquale**, con l'avv. Rosalba Acquaviva;

*opponente*

contro

**Comune di Martina Franca**, con l'avv. Silvana Quaranta;

*opposto*

avente ad oggetto: *opposizione a ingiunzione.*

**Conclusioni delle parti**

Con ricorso depositato il 9.5.2012, Longobardi Pasquale proponeva opposizione al decreto n. 424/2012, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del Comune di Martina Franca, di euro 48.573,11 a titolo di retribuzione di posizione e compensi aggiuntivi indebitamente percepiti quale dirigente a tempo determinato nel periodo 27.6.2008 - 18.3.2011, chiedendo revocarsi l'opposto decreto, in via riconvenzionale e subordinata

dichiararsi a lui spettanti le somme *ex art.* 2126 c.c., e comunque rideterminarsi l'importo dovuto al netto delle ritenute.

Costituendosi in giudizio, il Comune di Martina Franca chiedeva rigettarsi la opposizione e la domanda riconvenzionale.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con il primo motivo di opposizione, l'opponente deduce la insussistenza dell'indebito in ordine alla retribuzione di posizione perché non ricompresa nel compenso pattuito nel contratto di lavoro individuale a tempo determinato stipulato *inter partes* in data 27.6.2008, e quindi mai percepita.

Il motivo è infondato.

Deve al riguardo premettersi che, per insegnamento della S.C., in materia di ripetizione di indebito, incombe su chi abbia pagato l'onere di provare la inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore dell'*accipiens*: cfr. Cass. 14.5.2012 n. 7501, Cass. 15.7.2011 n. 15667, Cass. 25.1.2011 n. 1734.

Nel caso in esame, il Comune di Martina Franca ha assolto il proprio onere probatorio.

L'inclusione della retribuzione di posizione nel compenso di euro 4.750,00 lordi mensili pattuito nel contratto individuale, benché




ivi non espressamente menzionata, è però univocamente attestata da molteplici e concordanti elementi: in primo luogo, nel decreto sindacale di conferimento dell'incarico dirigenziale in data 25.6.2008, cui accedeva la stipulazione del contratto, si precisa, al punto 4), che *“al dirigente assunto a tempo determinato compete la retribuzione annua contrattualmente prevista, composta dal trattamento tabellare e dalla retribuzione di posizione, per un importo complessivo lordo di € 4.750,00, con esclusione della retribuzione di risultato”*; in secondo luogo, nello stesso contratto in data 27.6.2008, al punto 6), proprio l'espressa esclusione dal compenso della retribuzione di risultato comprova, *a contrario*, l'inclusione nel detto compenso della retribuzione di posizione; in terzo luogo, in tutti i prospetti di paga consegnati al dirigente, e mai contestati, sono distintamente riportati l'importo corrisposto a titolo di *“stipendio base”* e quello corrisposto, invece, a titolo di *“retribuzione di posizione”*.

Viceversa, né il decreto di conferimento di incarico dirigenziale, né il contratto individuale, né i prospetti di paga fanno alcun riferimento alla indennità aggiuntiva *ad personam* che l'odierno l'opponente afferma di avere percepito in luogo della retribuzione di posizione; né la indennità *ad personam* può ritenersi compresa nel compenso direttamente *ope legis*, atteso che l'art. 110 co. 3 d.l.vo 18.8.2000 n. 267, in tema di incarichi dirigenziali a tempo

determinato, ne prevede l'attribuzione in via meramente eventuale e facoltativa, e previo provvedimento motivato della giunta, nella specie mai adottato.

In ogni caso, la stessa norma precisa che spetta ai dirigenti assunti a tempo determinato un trattamento economico *“equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali”*; a sua volta, nel contratto individuale, al punto 6), si pattuisce che al dirigente *“compete la retribuzione lorda annua contrattualmente prevista per i dirigenti di prima nomina, per un importo complessivo mensile lordo di € 4.750,00, con esclusione della retribuzione di risultato”*: ebbene, poiché il trattamento economico dei dirigenti di prima nomina comprende pacificamente la retribuzione di posizione, tale emolumento deve senz'altro ritenersi incluso nel compenso percepito dall'odierno opposto.

Deve a questo punto evidenziarsi che la percezione di tale voce retributiva, per la parte eccedente il minimo previsto dal ccnl e costituente oggetto di ripetizione, si rivela indebita, e ciò a causa della mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigenziale (cui è demandata la determinazione del trattamento economico accessorio), della mancata istituzione dell'apposito fondo di finanziamento e della mancata graduazione delle funzioni, in violazione dell'art. 24



d.l.vo 30.3.2001 n. 165, nonché degli artt. 4, 5, 26 e 27 ccnl 23.12.1999, così come accertato a seguito di verifica ispettiva del Ministero dell'economia e delle finanze ed attestato nel prospetto allegato alla relativa nota del 27.3.2009 in atti.

Non può, poi, accogliersi la domanda riconvenzionale, spiegata in via subordinata dall'opponente, di riconoscimento del diritto a percepire le somme corrispondenti alla retribuzione di posizione, o parte di esse, a norma dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 Cost., poiché nel caso in esame non vi è nullità del contratto di lavoro, bensì solo della clausola relativa ad una singola voce retributiva, peraltro di natura accessoria e, come tale, non rilevante ai fini del precetto costituzionale.

Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione e di interesse ad agire del Comune di Martina Franca in ordine alla ripetizione dei compensi aggiuntivi percepiti dall'opponente quale coordinatore delle misure 4.15 e 6.2 nell'ambito dell'ufficio unico presso l'ente capofila del pis 11 "Barocco pugliese", trattandosi di incarico conferitogli dal detto Comune non *iure proprio*, ma in forza di delega di altri enti locali convenzionati *ex art. 30 d.l.vo 18.8.2000 n. 267*, e retribuito con apposito finanziamento della Regione Puglia.

Il motivo è infondato, in quanto l'incarico è stato conferito e i compensi sono stati corrisposti dal Comune di Martina Franca,

proprio quale capofila dell'associazione intercomunale, e quale "unico centro di spesa per gli interventi previsti", come previsto dall'art. 8 co. 6 della convenzione stipulata in data 5.3.2007, che "può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, di una struttura di supporto e/o di professionisti esperti e di assistenza tecnica", come previsto dall'art. 8 co. 8, mentre l'utilizzo di un finanziamento regionale per il pagamento dei compensi in esame non incide sulla costituzione del rapporto direttamente tra le parti della presente controversia.

Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente deduce la insussistenza dell'indebito in ordine ai compensi aggiuntivi di cui sopra, siccome non ricompresi nella retribuzione di euro 4.750,00 mensili pattuita per l'incarico dirigenziale a tempo determinato.


Il motivo è infondato.

A norma dell'art. 24 co. 3 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, infatti, *"il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e*

*confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.*

*Per insegnamento della S.C., “in tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, l’incarico di presidente o componente del nucleo di valutazione, conferito al dirigente del ministero dell’istruzione in ragione dell’ufficio ricoperto (o comunque conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa), è soggetto al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dall’art. 24 d.l.vo 29/1993 (attualmente dall’art. 24 d.l.vo 165/2001), dovendosi pertanto escludere il diritto di tali dirigenti a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la qualifica ricoperta; né l’operatività di tale criterio è esclusa per il periodo anteriore alla stipulazione del contratto collettivo per la dirigenza pubblica (1998-2001), ovvero del contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto l’art. 24 cit. indica un criterio generale cui anche il contratto, collettivo o individuale, deve attenersi”: cfr. Cass. 24.2.2011 n. 4531; in senso conforme, Cass. 5.3.2009 n. 5306.*

*Nel caso in esame, trattandosi di incarico conferito dal Comune di Martina Franca all’opponente in ragione della sua qualifica di dirigente del settore politiche comunitarie, trova applicazione il generale principio di onnicomprensività del trattamento*



economico dirigenziale sancito dall'art. 24 co. 3 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, con la conseguenza che i compensi aggiuntivi in esame devono ritenersi indebitamente erogati e quindi ripetibili.

Con il quarto e ultimo motivo di opposizione, l'opponente deduce la erronea determinazione delle somme ingiunte, perché effettuata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Il motivo è fondato.

Il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti deve essere infatti operato dall'amministrazione al netto delle ritenute, così come è stato effettuato il pagamento delle stesse somme: cfr. Cons. Stato 4.7.2011 n. 3984; conforme Cons. Stato 2.3.2009 n. 1164.

Conclusivamente, in accoglimento di quest'ultimo motivo di opposizione, e previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, deve condannarsi l'opponente a pagare alla parte opposta l'importo netto corrispondente a quello lordo ingiunto, previa detrazione, quindi, delle ritenute fiscali e previdenziali.

Attesa la buona fede dell'istante, sono dovuti *ex art. 2033 c.c.* i soli interessi legali decorrenti dal giorno della domanda.

La reciproca soccombenza costituisce *ex art. 92 c.p.c.* giusto motivo di compensazione delle spese di causa.

**P.q.m.**



revoca l'opposto decreto ingiuntivo e condanna l'opponente a pagare alla parte opposta la somma al netto di ritenute fiscali e previdenziali corrispondente a quella lorda di euro 48.573,11, oltre interessi legali decorrenti dal giorno della domanda; rigetta ogni ulteriore domanda; spese compensate.

Taranto, 4.2.2014.

*Il giudice*

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned to the right of the text 'Il giudice'.